REGIONE LAZIO

Decreto del Presidente

DECRETO N. T0282 7 LUG. 2006.

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2006/2007.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2002, n. 3, concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: "norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

RITENUTO, sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'INFS nelle passate stagioni venatorie ed in assenza dell'accertamento di fatti modificativi nella consistenza delle relative popolazioni, di escludere dal novero delle specie cacciabili la starna (*Pedrix pedrix*) e la coturnice (*Alectoris graeca*);

RITENUTO altresì, sempre sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'INFS nelle passate stagioni venatorie, di limitare il carniere stagionale per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*) a numero dieci capi con contemporanea riduzione del periodo venatorio per detta specie facendolo terminare al 31 dicembre 2006;

RITENUTO, ancora, di non prevedere deroghe in merito al numero di giornate settimanali utilizzabili per il prelievo venatorio a carico della fauna migratoria, aderendo così alle raccomandazioni più volte formulate dall'INFS a riguardo;

RITENUTO ancora, sempre sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'INFS nelle passate stagioni venatorie, di ridurre il periodo venatorio perla specie Lepre comune (*Lepus europaeus*) facendolo terminare al 9 dicembre 2006;

segue decreto n°T0282 7 LUG. 2006

VISTO il testo del "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2006/2007 NEL LAZIO", allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante (Allegato A);

CONSIDERATO che in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell'allegato Calendario Venatorio 2006/2007, sono stati sentiti:
- le Amministrazioni provinciali;
- l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;

VISTO il parere rilasciato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota n 4567/T-A11 del 15 giugno 2006 relativamente alla ipotesi di calendario venatorio inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura con propria nota n.84035 del 12 giugno 2006;

TENUTO CONTO delle diverse posizioni emerse in ambito di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nelle sedute del 15 maggio e 7, 20 e 28 giugno 2006;

VISTE le differenti proposte di merito che le province laziali hanno fatto pervenire con specifiche note;

RITENUTO di dover pubblicare il "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2006/2007 NEL LAZIO", nel testo allegato come parte integrante al presente decreto (Allegato A);

DECRETA

1. In conformità con le premesse, è adottato il "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2006/2007 NEL LAZIO", nel testo allegato come parte integrante al presente decreto (Allegato A).

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di detta pubblicazione.

3. Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti del Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

Roma, addì 7 LUG. 2006

IL PRESIDENTE
(Pietro Marrazzo)

(Allegato A)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2006/2007 NEL LAZIO.

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 2006 e termina il 31 gennaio 2007 compreso, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2006 ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

Articolo 2

(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati, che, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 17 settembre	al 30 settembre 2006	dalle ore 5.50	alle ore 19.00	(ora legale)
dal 1 ottobre	al 15 ottobre 2006	dalle ore 6.00	alle ore 18.30	(ora legale)
dal 16 ottobre	al 28 ottobre 2006	dalle ore 6.20	alle ore 18.10	(ora legale)
dal 29 ottobre	al 15 novembre 2006	dalle ore 5.40	alle ore 16.50	
dal 16 novembre	al 30 novembre 2006	dalle ore 6.00	alle ore 16.40	
dal 1 dicembre	al 15 dicembre 2006	dalle ore 6.15	alle ore 16.40	
dal 16 dicembre	al 31 dicembre 2006	dalle ore 6.30	alle ore 16.50	
dal 1 gennaio 2007	al 15 gennaio 2007	dalle ore 6.35	alle ore 17.00	
dal 16 gennaio 2007	al 31 gennaio 2007	dalle ore 6.30	alle ore 17.20	

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1, con le limitazioni di calendario e di giornate indicate all'articolo 7, commi 1 e 5.

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007, nelle forme previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 1 gennaio al 31 gennaio 2007, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nel seguente comma 2.

2 L'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dall'1 gennaio al 31 gennaio 2007 compreso, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) stabilito dalla singole Province ai sensi del successivo articolo 7 comma 2.

3 La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.

4 Gli appostamenti temporanei possono essere installati tre ore prima dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo al termine dell'azione di caccia deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.

5 Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.

6 Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.

7 Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.

8 Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola),la posta serale alla lepre (Lepus europaeus) né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago gallinago).

Articolo 4
(Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale (Sus scrofa)	1 capo
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)	2 capi
lepre comune (Lepus europaeus)	1 capo
fagiano (Phasianus colchicus)	2 capi
beccaccia (Scolopax rusticola)	2 capi

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia turtur), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra), non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus).

3. Per l'intera stagione venatoria 2006/2007, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di cinque lepri comuni (Lepus europaeus*)*, non più di venti beccacce (Scolopax rusticola), non più di dieci fagiani (Phasianus colchicus)

4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1 fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste del presente Calendario venatorio.

5 Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale ricomprese nell'elenco di cui all'art.34, comma 1, della L.R. 17/95, senza limiti di carniere.

Articolo 5
(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 27 agosto al 15 settembre 2006 compreso, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto alla legge regionale n.17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art.69 della legge regionale n.11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.

Articolo 6
(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.

2. Il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 20, della L.R. n. 17/1995.

3. E' cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.

4. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.

5. Il cacciatore che si avvale delle cinque giornate di caccia alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel mese di gennaio 2007 di cui al successivo art. 7, comma 5, dovrà apporre nel proprio tesserino venatorio, all'inizio di ognuna di dette giornate, una X nella prima colonna grigia - non intestata ad alcuna specie - dello spazio riservato al "prelievo migratoria" in corrispondenza della giornata di calendario utilizzata.

6. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie beccaccia (Scolopax rusticola) prelevati, nell'apposito spazio riservato del tesserino venatorio.

7. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

8. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) **Specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 2006**: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), fagiano (Phasianus colchicus);

b) **Specie cacciabili dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007**: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), fischione (Anas penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes).

c) **Specie cacciabili dal 17 settembre 2006 al 9 dicembre 2006**: lepre (Lepus europaeus).

d) **Specie cacciabili dal 15 ottobre 2006 al 31 gennaio 2007 :** beccaccia (Scolopax rusticola).

e) **Specie cacciabili dal 1° novembre 2006 al 31 gennaio 2007**: cinghiale (Sus scrofa).

2. Le Province, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 34 comma 13 della L.R. n. 17/1995, possono anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1 ottobre 2006 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992. I Presidenti delle Province possono altresì autorizzare e disciplinare quanto previsto dal medesimo art.34, al comma 14.

3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).

4. Il prelievo della specie fagiano (Phasianus colchicus) è consentito dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007 nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo.

5. Il prelievo della specie beccaccia (Scolopax rusticola) nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2006 è consentito per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore ferme restando le giornate di silenzio venatorio; nel periodo 1° gennaio 31 gennaio 2007 il prelievo è consentito per complessive cinque giornate, da determinarsi a scelta del cacciatore nel rispetto del massimo delle tre giornate settimanali prescritte dalla legge regionale n.17/95, art. 34, comma 5.

6. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e muflone (Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico dal 1 ottobre al 30 novembre 2006, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

7. Salvo quanto previsto al comma 6, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L.R. n. 17/1995, a partire dal 1 agosto 2006, nel rispetto dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. La disciplina dell'attività di selezione, ai sensi della L.R. 14/99, è delegata alle Province le quali possono approvare piani di abbattimento, anche in deroga all'art.34, comma 2, della L.R. 17/95, art.34 comma 2, previa parere dell'INFS.

8. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

Articolo 8
(Deroghe)

1. Le Province, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2007, possono introdurre, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L.R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'I.N.F.S. e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9
(Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.

Articolo 10
(Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché alle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L.R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L.R. n. 3/2002.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L.R. n. 17/1995 e successive modifiche ed alla Legge n. 157/1992.